

Regolamento di Giustizia Nazionale





Ente Italiano Sport Inclusivi
[Via Altobello Melone, 18/20 – 26100](#)
[Cremona CR](#)
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it

Indice

TITOLO 1 – COMPARTO GIUSTIZIA	5
ART. 1 PRINCIPI GENERALE	5
TITOLO 2 – ORGANI DI GIUSTIZIA	7
Capo I – Il Giudice Sportivo/Giudice Unico	7
ART. 2 – GIUDICE SPORTIVO O GIUDICE UNICO	7
ART. 3 – COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO	7
ART. 4 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO	7
ART. 5 – IMPUGNAZIONE DI OMOLOGA	8
Capo II – La Procura Sociale	8
ART. 6 – LA PROCURA SOCIALE	8
ART. 7 – COMPETENZA DELLA PROCURA SOCIALE	8
ART. 8 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA SOCIALE	8
ART. 9 – FORMA DELLA RICHIESTA/DENUNCIA ALLA PROCURA SOCIALE	9
Capo III – La Commissione di Giustizia	9
ART. 10 – COMMISSIONE DI GIUSTIZIA	9
ART. 11 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA	10
ART. 12 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA	10
ART. 13 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA	11
Capo IV – La Commissione d’Appello	11
ART. 14 – UFFICIO DELLA COMMISSIONE D’APPELLO	11
ART. 15 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE D’APPELLO	11
ART. 16 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D’APPELLO	11
ART. 17 – ATTO DI APPELLO	12
Capo V: Il Collegio Arbitrale	12
ART. 18 – UFFICIO DEL COLLEGIO ARBITRALE	12
ART. 19 – COMPETENZE DEL COLLEGIO ARBITRALE	13
ART. 20 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE	13
Capo VI: Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico	13
ART. 21 - PRONUNCIA DEFINITIVA	13
TITOLO 3 – NORME PER INCARICHI DEL COMPARTO GIUSTIZIA	14
ART. 22	14
ART. 23	14
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 24	15

TITOLO 1 – COMPARTO GIUSTIZIA

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Il Regolamento di Giustizia Sportiva è emanato in attuazione di quanto previsto nello Statuto dell'EISI e trova applicazione nei confronti di tutti i tesserati che a vario titolo partecipano alle attività sportive, didattiche o formative organizzate o autorizzate dall' EISI.

La Giustizia dell'EISI è amministrata in base al presente Regolamento ed in conformità ai principi di Giustizia Sportiva approvati dal CIP cui EISI ha aderito quale Ente di Promozione Paralimpica.

Le Società Associazioni sportive affiliate ed i loro tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni degli Organi EISI.

Affiliati, associati, tesserati o iscritti all'Ente, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, economica, sociale.

La tutela degli scopi di EISI, la salvaguardia dei valori dello Sport inclusivo di cui all'art. 7 Statuto EISI, il rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari, l'osservanza dei Principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo Paralimpico sono garantiti attraverso l'azione degli Organi di Giustizia del presente Regolamento.

1.2 In ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto nel suo art. 27 indicante gli Organi di Giustizia, nei suoi Principi Informatori della Giustizia di cui all'art. 48 ed in osservanza alla disposizione dell'art. 65, l'EISI si avvale per il settore giustizia del Giudice Sportivo, della Procura Sociale, della Commissione Giustizia, della Commissione d'Appello, del Collegio Arbitrale e del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico secondo le disposizioni del presente regolamento.

1.3 In caso di infrazioni disciplinari o violazioni delle norme dei regolamenti di gioco in occasione dello svolgimento di un campionato o torneo o evento con caratteristiche di competizione, esse devono essere riportate in apposita relazione documentata degli Arbitri, Direttori e/o Giudici di Gara ciascuno dei quali trasmetterà gli atti al Giudice Sportivo di cui all'art. 50 Statuto EISI.

Al Giudice Sportivo, del pari, potranno essere segnalate, condotte in violazioni delle disposizioni tecnico-organizzative diramate da EISI o in contrasto con i Principi Fondamentali esplicitati negli art. 6 e 7 dello Statuto da parte di Affiliati e tesserati, in occasione di manifestazioni sportive o gare sociali nelle diverse discipline dell'EISI.

Le conseguenti Sanzioni sportive sono determinate dagli Organi di Giustizia Sportiva con le modalità e secondo le competenze di seguito indicate.

Gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

1.4 Sono provvedimenti di natura disciplinare:

- 1) Ammonizione
- 2) Deplorazione
- 3) Ammenda
- 4) Squalifica
- 5) Inibizione
- 6) Radiazione
- 7) Partita a porte chiuse
- 8) Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione ciascuna disciplina si riferirà al proprio specifico regolamento di disciplina.

TITOLO 2 – ORGANI DI GIUSTIZIA

Capo I – Il Giudice Sportivo/Giudice Unico

ART. 2 – GIUDICE SPORTIVO O GIUDICE UNICO

In ogni occasione di svolgimento di un campionato o torneo o evento con caratteristiche di competizione deve essere nominato un GS unico proposto dal Delegato territoriale di competenza ed approvato dal Consiglio nazionale o dalla Direzione nazionale o secondo le previsioni dell'art. 28.

ART. 3 – COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, quale organo giudicante monocratico di prima istanza, decide sulle infrazioni ai regolamenti sportivi rilevati in sede di omologazione di gara, nei limiti di quanto disposto dall'art. 50 dello Statuto.

Il Giudice decide sulla base di quanto indicato nel rapporto dei Giudici di Gara e di Campo, acquisendo ogni elemento ritenuto utile alla decisione, secondo le modalità stabilite dalle singole discipline e di ogni documentazione allegata ovvero di quanto evidenziato nel rapporto redatto dai Giudici di Gara e di Campo.

ART. 4 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO

A conclusione di ciascuna gara e competizione gli arbitri/ufficiali di campo/giudici provvederanno a redigere un verbale/referto su apposito formulario o sul retro del referto predisposto dall'EISI per le diverse discipline.

La gara/competizione si intenderà omologata nel momento in cui nel relativo referto non saranno apposte annotazioni di irregolarità da parte dell'Arbitro principale o ufficiale di gara principale.

In caso contrario l'Arbitro principale o Ufficiale di gara principale provvederanno alle dovute annotazioni di irregolarità indicando lo specifico contenuto nel relativo verbale/referto, provvedendo in via immediata a comunicarlo al Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo, sulla base del contenuto del verbale/referto, potrà provvedere:

- a) ad applicare ammende o sanzioni riguardanti i singoli giocatori/atleti o personale ammesso al campo di gioco;
- b) a disporre la non omologazione della partita o competizione per irregolarità formali da regolamento di gioco o di campionato e conseguente provvedimento.

Il Giudice Sportivo dovrà emettere entro 48 ore le proprie decisioni.

Il provvedimento del Giudice sarà pubblicato tempestivamente nell'apposita sezione del sito dell'EISI e comunicata ai diretti interessati.

Il Giudice Sportivo, ogni qual volta dovesse verificare nell'esercizio delle proprie funzioni dei fatti rilevanti ai fini della Giustizia Sportiva, provvede nel minor tempo possibile ad informare la Procura Sociale.

ART. 5 – IMPUGNAZIONE DI OMOLOGA

Ogni provvedimento emesso dal Giudice Sportivo potrà essere impugnato da ciascun soggetto eventualmente sanzionato entro 24 ore dal ricevimento dello stesso e deve essere inviato alla Segreteria EISI del Giudice Sportivo e degli altri organi, che dovrà tempestivamente inoltrarlo alla Commissione di Giustizia, ed alla realtà responsabile di quell'evento/campionato.

L'impugnazione dovrà essere comunicata alla Commissione Giustizia con ogni argomentazione ritenuta utile per la richiesta di annullamento/modifica della sanzione.

Ogni provvedimento disciplinare sarà esecutivo soltanto al raggiungimento della sua definitività e pertanto le eventuali sanzioni sono sospese fino a quel momento e la comunicazione della sospensione deve essere inoltrata a tutti i soggetti coinvolti.

Capo II – La Procura Sociale

ART. 6 – LA PROCURA SOCIALE

L'EISI è dotato di un Procuratore Sociale o più procuratori secondo quanto avrà provveduto il Consiglio nazionale.

ART. 7 – COMPETENZA DELLA PROCURA SOCIALE

La Procura agisce ed opera nell'ambito delle previsioni contenute nel art. 51 dello Statuto e per il suo operare si può avvalere dell'ufficio dell'EISI.

ART. 8 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA SOCIALE

Al conoscenza del fatto di rilevanza o al ricevimento della richiesta-denuncia proveniente da un soggetto interessato, la procura ne prende nota e nell'apposito Registro.

La Procura Sociale, conosciuto il fatto o verificata la regolarità della richiesta/denuncia, instaura l'istruttoria aprendo uno specifico fascicolo di indagini e dandone comunicazione

all'interessato a mezzo mail alla Società di appartenenza entro 10 giorni dalla sua iscrizione nel Registro di Protocollo.

Al termine dell'istruttoria del caso viene disposta l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di violazione ovvero per esito negativo dell'istruttoria espletata.

In caso di ritenuta fondatezza della notizia della violazione la Procura dispone il deferimento dell'incolpato avanti la Commissione Giustizia.

Nel deferimento devono essere chiaramente esposti e precisati i riferimenti alle normative specifiche che si assumono violate; all'atto del deferimento deve essere trasmessa alla Commissione Giustizia copia del fascicolo di indagine.

La Procura Sociale comunica all'interessato tramite mail il provvedimento di deferimento avanti la Commissione di Giustizia, dandogli notizia del diritto di accedere al fascicolo di indagine e di estrarne copia, di farsi assistere da un difensore e del diritto di presentare memorie difensive e richiedere prove entro la prima data di convocazione.

Tra la data di notifica del provvedimento di deferimento al soggetto interessato e la data di prima convocazione avanti la Commissione Giustizia dovrà decorrere non meno di 20 giorni.

Il Procuratore Sociale ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'EISI a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni allo stesso sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.

ART. 9 – FORMA DELLA RICHIESTA/DENUNCIA ALLA PROCURA SOCIALE

La richiesta/denuncia, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la descrizione dei singoli fatti, l'indicazione delle prove con eventuale allegazione documentale attinente a quanto riferito.

Il termine per presentare una richiesta/denuncia alla Procura Sociale è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dei fatti per i quali intende procedere.

La richiesta/denuncia è proposta mediante deposito nella segreteria della Procura Sociale o invio a mezzo mail.

Capo III – La Commissione di Giustizia

ART. 10 – COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

L'Ufficio della Commissione Giustizia si compone di un Presidente, di due Membri Effettivi, di un Supplente e di un segretario, secondo quanto indicato dall'art. 52 dello Statuto.

Il Presidente provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 11 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

La Commissione Giustizia svolge funzioni di Giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni di illecito sportivo e per tutto quanto non sia di competenza del Giudice Sportivo.

La Commissione Giustizia svolge inoltre funzioni di giudice di secondo grado relativamente ai procedimenti per impugnazione delle decisioni del Giudice Sportivo. Le sue sentenze-decisioni pronunciate in qualità di Giudice dell'Appello sono definitive e sono emesse, di norma, nell'arco di 7 giorni.

ART. 12 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

La Commissione di Giustizia, quando funziona da primo grado, pronuncia le proprie decisioni previa richiesta di audizione dell'interessato alla data di prima convocazione indicata nel provvedimento di deferimento, sulla base dei documenti messi a sua disposizione e di quelli riguardanti il procedimento di primo grado. Sia la Procura Sociale che il soggetto interessato possono chiedere sino alla data di prima convocazione l'assunzione di prove nella misura ritenuta ammissibile e rilevante dalla Commissione.

Esperita l'istruttoria ed assunte le prove per come ammesse, la Commissione Giustizia pronuncia la decisione con motivazione da depositarsi entro trenta giorni o in caso di particolare complessità nel maggior termine indicato dalla Commissione stessa.

Di ogni attività svolta dalla Commissione viene redatto relativo verbale in forma sintetica da sottoscrivere per lettura e conferma da ciascuno dei presenti.

La Commissione Giustizia comunica a mezzo mail la decisione alla Procura Sociale e all'interessato.

Avverso la decisione della Commissione Giustizia quale giudice di primo grado è ammessa impugnazione avanti la Commissione d'Appello con atto comunicato alla stessa entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione di primo grado.

La Commissione di Giustizia quando funge da secondo livello rispetto ai ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo, emette sentenza definitiva di norma entro 7 giorni e nel

caso questo non fosse possibile il superamento del termine deve essere motivato e la sentenza emessa quanto prima possibile.

ART. 13 DECISIONI COMMISSIONE GIUSTIZIA

In caso di riconosciuta responsabilità dell'incolpato, in relazione in primo luogo alla gravità del fatto, alla condotta complessivamente tenuta dall'incolpato e dai suoi eventuali precedenti nonché di ogni altro elemento ritenuto di rilevanza, la Commissione Giustizia pronuncia condanna con applicazione di una delle seguenti sanzioni in via graduata: ammonizione verbale, richiamo scritto/censura, inibizione/squalifica, sospensione, radiazione.

Capo IV – La Commissione d'Appello

ART. 14 – UFFICIO DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

L'Ufficio della Commissione d'Appello si compone di un Presidente, di due Membri Effettivi, di un Supplente e di un segretario secondo quanto indicato dall'art. 37 lett. bb) dello Statuto. Il Presidente provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 15 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello svolge funzioni di Giudice di secondo grado relativamente ai procedimenti di impugnazione delle decisioni della Commissione Giustizia.

Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive.

La Commissione d'Appello è competente inoltre a decidere in via inappellabile e definitiva avverso le deliberazioni dell'Assemblea sulla validità della stessa, sulle contestazioni in materia di voto ed in materia di candidature secondo quanto stabilito dall'art. 53 dello Statuto.

ART. 16 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello pronuncia le proprie decisioni previa audizione dell'interessato, se richiesta, da tenersi alla data di prima convocazione, sulla base dei documenti già inseriti nel fascicolo di primo grado.

Sia la Procura Sociale che il soggetto interessato possono chiedere sino alla data di prima convocazione l'assunzione di nuove prove nella misura ritenuta ammissibile e rilevante

dalla Commissione d'Appello e solo dimostrando di non averlo potuto fare per ragioni indipendenti dalla propria responsabilità entro i termini di cui al procedimento di primo grado.

La Commissione d'Appello pronuncia la decisione con motivazione da depositarsi entro sette giorni o in caso di particolare complessità nel maggior termine indicato dalla Commissione stessa.

Di ogni attività svolta dalla Commissione viene redatto relativo verbale in forma sintetica da sottoscrivere per lettura e conferma da ciascuno dei presenti.

La Commissione d'Appello comunica a mezzo mail la decisione alla Procura Sociale, alla Commissione di Giustizia e all'interessato.

ART. 17 – ATTO DI APPELLO

Nell'atto di appello proposto dall'interessato o dalla Procura Sociale avverso il pronunciamento della Commissione di Giustizia devono essere indicati i motivi specifici per i quali si richiede la riforma del provvedimento di primo grado.

Nel medesimo atto dovranno essere indicate le parti ed i punti del pronunciamento di primo grado di cui si chiede la riforma e le specifiche richieste conseguenti.

L'atto di impugnazione, da redigersi nei termini sopra indicati, dovrà essere comunicato a mezzo mail all'Ufficio della Commissione di Giustizia, all'Ufficio della Procura Sociale e a quanti intervenuti nel procedimento di primo grado.

Capo V: Il Collegio Arbitrale

ART. 18 – UFFICIO DEL COLLEGIO ARBITRALE

L'Ufficio Arbitrale si compone, secondo lo Statuto, di un Presidente e di due Membri Effettivi.

Questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla nomina del Presidente e solo in caso di difetto di mancato accordo vi provvede su espressa richiesta il Presidente della Commissione Giustizia.

Il Presidente provvede per il proprio incarico all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 19 – COMPETENZE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Secondo quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto il Collegio Arbitrale decide sulle questioni di carattere economico intercorse tra affiliati e/o tesserati.

Gli affiliati e i tesserati si impegnano per tali controversie a rivolgersi al Collegio Arbitrale rispetto alla giustizia ordinaria. In caso di violazione di tale principio l'affiliato o il tesserato sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 20 – ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Le parti interessate nominano rispettivamente il proprio arbitro, indicando la questione da sottoporsi in arbitrato e le relative richieste.

Il presidente del Collegio Arbitrale provvede ad emettere la convocazione delle parti, con invito alla immediata presentazione di documenti e istanze di prova, ammesse secondo il principio di rilevanza ed ammissibilità.

Il presidente si impegna a mettere a conoscenza l'Ufficio della Commissione d'Appello dell'accordo di arbitrato, dei verbali dell'attività del Collegio e della decisione assunta.

Capo VI: Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico

ART. 21 PRONUNCIA DEFINITIVA

Il Collegio di Garanzia provvede a definire con pronuncia definitiva le controversie che contrappongono l'EIS ai soggetti associati, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto del CIP, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 55 dello Statuto.

TITOLO 3 – NORME PER INCARICHI DEL COMPARTO GIUSTIZIA

ART. 22

Per ciascun incarico o funzione svolta nell'ambito del comparto sportivo, il soggetto interessato si impegna allo svolgimento delle sue mansioni con continuità ed al meglio delle proprie capacità, nonché alla partecipazione ed al miglior svolgimento del proprio ruolo.

Il mandato degli Organi del Comparto sportivo ha durata quadriennale ed è rinnovabile e non può essere revocato se non per giusta causa.

I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva sono tenuti all'osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa o su altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso, se non dopo dodici mesi dalla loro conclusione.

E' sempre e prevista la possibilità di revoca di ciascun componente del comparto Giustizia con obbligo di motivazione da parte del soggetto che ne abbia disposto la nomina.

ART. 23

Nel rispetto del Vincolo di Giustizia, i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva dell'EISl hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi dell'Associazione non può essere invocata a nessun effetto.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il Presente Regolamento si fa rinvio e richiamo alle norme dello Statuto EISI, ai Regolamenti di Disciplina e di Giustizia del CIP in vigore, nonché alle norme del Codice di Comportamento del medesimo Comitato.